Spedito

IX Affare — Aggiunto stante l'urgenza — Regolamento per le Guardie del Dazio Consumo

Informazione del Segretario

Ill.mi Signori!

Nella tornata del Consiglio tenuta in via straordinaria ai 4 Agosto p. p. piacque alle S. S. VV. d'accordare alla Giunta il più largo mandato di fiducia, onde attuare tutto che rendevasi necessario per l'organamento del Dazio Consumo, salvo però a riferirne.

Riserbandosi la Giunta di darvi conto del suo operato nella Sessione Autunnale prossima, oggi si tratta di sottoporre ai vostri voti, stante l'urgenza, il Regolamento per le Guardie, mentre il servizio di quelle del Governo è a cessare colla fine dell'anno che corre.

Questo essendosi compilato dall'Ill.mo Sig. Cav. P. Salvioni, membro della speciale Commissione, e Presidente, ne venne dal medesimo la relazione, e la lettura articolo per articolo.

L'Ill.mo Sig. P. Salvioni legge la sua relazione,

quì unita in originale sotto la Lett. L, —
e questo il Regolamento suo origi-
nalmente unito sotto la Lett. M —

— I Congregati domandano schiarimenti
sopra taluni degli Articoli di detto
Regolamento, e la Presidenza ne
porge la risposta, dopo le quali
rimangono paghi —

— Il Presidente fa porre ai voti col mezzo
del Segretario i 108 Articoli di
cui il Regolamento è composto;
e questi singolarmente vengono
approvati per alzata dell'unani-
mità, colle Tabelle A, B, C, D che
vi sono unite —

— Poscia fa porre ai voti l'intero Rego-
lamento, e questo pure viene
da tutti approvato senza eccezio-
ne, sempre per alzata —

— Lo stesso Presidente pubblica il
risultato delle singole votazio-
ni, a termini dell'Art. 40
della Legge —

— Non essendovi altro a trattare
il Presidente dichiara col

Allegato M

Organizzazione delle Guardie Municipali

Art.° 1 È istituito in Rimini un Corpo di Guardie Municipali della forza e cogli stipendi notati nella Tabella A annessa al presente regolamento.

Art.° 2 È oggetto speciale del servizio di questo corpo.
La repressione del contrabando, e la tutela dei Dazi Consumo Comunali e Governativi la cui riscossione è affidata all'Amministrazione Municipale.
Il mantenimento delle prescrizioni di polizia Urbana, e di pubblico ornato.
Il concorso nei casi flagranza, e ad ogni richiesta dell'autorità Civile e Militare, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art.° 3 Il Corpo dipende dal Sindaco che esercita su di esso la sua autorità per mezzo dei suoi rappresentanti della Deputazione di Polizia Urbana e Pubblico Ornato, e del Direttore dei Dazi.

Art.° 4 Il Corpo è comandato da un Ufficiale col

grado di Sottotenente.

Art. 5. L'Amministrazione del Corpo delle Guardie Municipali si fa per arruolamento volontario, e colla ferma obbligatoria di Anni 2 da incominciare al 1° Gennajo 1865 e da finire al 31 Dicembre 1866.

Art. 6. Chi aspira ad essere ammesso in questo Corpo deve nel termine di giorni 20 dalla data dell'avviso di arruolamento avvanzare istanza scritta al Sindaco Munita dei seguenti documenti legalizzati dalle autorità competenti. —

1.° Fede di nascita.

2.° Certificato di stato celibe, o vedovile senza prole.

3.° Certificato d'aver soddisfatto agli obblighi della Leva.

4.° Certificato comprovante di non essere stato espulso da nessun Corpo Militare o politico.

5.° Fedina Criminale che provi non aver mai subito condanna, nè d'essere imputato per reato, che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

6.° Certificato comprovante di non essere in istato di fallimento dichiarato.

7.° Tutti quelli altri documenti che a giudizio dell'Aspirante possono favorire la sua do-

manda.

Art.° 7. Perchè gli aspiranti siano riconosciuti idonei all'arruolamento, è necessario.

1.° Che abbiano raggiunto il 20.mo, e non oltrepassato il 30.mo anno di età.

2.° Che sappiano leggere e scrivere.

3.° Che siano riconosciuti di buona condotta e fisicamente idonei al servizio.

Art.° 8. Chiuso il concorso la Giunta Municipale rappresentata da una Commissione appositamente nominata invita tutti gli aspiranti a presentarsi personalmente.

È in facoltà della Commissione di assoggettare gli aspiranti agli esperimenti che crede necessari per meglio provare che siano forniti delle qualità prescritte dai precedenti articoli fissando una scala di merito per la scelta dei sotto ufficiali. È pure in sua facoltà di assoggettarli ad una visita sanitaria, e a tale effetto deve far parte della Commissione un Ufficiale Sanitario.

Art.° 9. Fra gli aspiranti dichiarati idonei dalla Commissione, la Giunta sceglie, secondo i gradi di merito i bassi Ufficiali, e le guardie a norma della Tabella A e ne da avviso ai prescelti indicando il giorno in cui debbano pre-

sentarsi per accettare il definitivo articolo.

Art. 10. I congedati dal servizio militare di terra e di mare sono ammessi al concorso fino ai 35 anni ed a parità di merito hanno la preferenza.

A tal effetto oltre agli altri documenti di cui all'Art. 6. debbono esibire l'estratto del certificato secondo il modulo N. 13 del Regolamento Militari

Art. 11. Chi è ammesso definitivamente come all'Art. 9.° nel giorno stabilito, assume l'arruolamento obbligatorio con apposito verbale dinanzi al Sindaco, prestando giuramento di fedeltà, al la presenza di due testimoni.

Nel verbale si fa menzione e del prestato giuramento, e della presa cognizione del presente regolamento.

A tale effetto una copia di esso deve restar sempre affissa all'Albo Pretorio dal giorno d'apertura del concorso al giorno dell'assunzione dell'arruolamento obbligatorio.

Art. 12. Per la nomina del sotto Tenente è aperto apposito Concorso, contemporaneamente a quello per le Guardie.

Gli aspiranti a un tal grado devono munire le loro istanze dei documenti prescritti ai N.i 3. 4. 5. 6. e 7. dell'Art. 6. oltre quelli, che compro-

tino di avere la capacità necessaria pel disim-
pegno di un tale Ufficio.

Art.° 13. La nomina del Sottotenente è fatta fra i concor-
renti dal Consiglio Comunale, l'arruolamento
obbligatorio si assume dall'eletto a senso ed a ter-
mini dell'Art.° 11.

Art.° 14. L'obbligo dell'arruolamento cessa anche prima del
suo termine.

1. Per riforma e per morte
2.° Per espulsione dal Corpo
3.° Per congedo ottenuto dal Sindaco.

Delle Armi

Art.° 15 Le Armi d'ogni specie per i Sotto Ufficiali e
Guardie sono determinate dalla Tabella B, le
quali sono somministrate al Corpo dal
Municipio, che ne conserva la proprietà
e fornisce le munizioni necessarie.
Il Sottotenente è armato della sciabola conforme
al modello stabilito per la Guardia Nazionale,
ed ha facoltà di portar le armi che la legge
penale non considera come insidiose. La
spesa per le armi e pel completo uniforme
secondo il modello, sono a carico dell'Ufficiale.

Art.° 16. I sotto Ufficiali, e le Guardie sono garanti del-
la custodia, e conservazione delle armi loro conse-
gnate, non possono impiegarle in usi estranei

di servizio, nè valersi per uso d'altre armi.

Art.° 17. Nei casi contemplati nell'Art.° 14 le Guardie e Bassi Ufficiali devono consegnare al Superiore immediato le armi e le munizioni somministrate loro e soddisfare al debito di ma...

Art.° 18. Le armi corte da fuoco e le munizioni di ogni sorta sono consegnate al Sottotenente, che le distribuisce, nei casi in cui lo crederà necessario: rispondendo di esse, e rendendo conto della distribuzione e del consumo nei registri di servizio.

Art.° 19. Le armi e munizioni disperse o guaste per ... di servizio risultante da apposito verbale, sono rimpiazzate o riparate a spese del Municipio. Negli altri casi, le spese di riparazione, o sostituzione restano a carico individuale.

Art.° 20. I sotto Ufficiali e le Guardie non possono far uso delle armi che nei seguenti casi:

1° Nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne abbiano ricevuto ordine espresso dall'Autorità competenti;

2° Per necessaria difesa onde respingere un'aggressione con vie di fatto.

3° Per vincere una violenta resistenza all'esecuzione del loro servizio, previa però formale intimazione ai resistenti;

Della Divisa

Art. 21. La Divisa delle Guardie è quella descritta nella Tabella annessa lett.ra C alla spesa necessaria della detta uniforme per le Guardie semplici e bassi Ufficiali, è provveduto con anticipazione dell'Amministrazione Municipale da rifondersi col fondo di Massa, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 22. È vietato vendere oggetti appartenenti alla divisa, senza permesso del Sottotenente.

Se la vendita come sopra, fatta a persona estranea deve prima togliersi ogni distintivo militare.

Art. 23. I sotto Ufficiali e Guardie debbono indossare sempre la divisa anche fuori di servizio nella tenuta, che secondo le specie vi è di servizio è comandato dal Sottotenente.

Il Sottotenente in servizio deve pure indossare l'uniforme.

Del Soldo e Proventi eventuali

Art. 24. Il soldo assegnato alle Guardie d'ogni grado, viene pagato a rate mensili anticipate dalla Cassa Comunale al Sottotenente sulla presentazione del ruolo della forza effettiva autenticato dal Direttore dei Dazi.

Art.° 25 Il Sottotenente è responsabile delle somme
esatte e della esatta distribuzione delle medes[ime]
ai suoi dipendenti a corso legale. —

Art.° 26 Oltre il soldo il Corpo delle Guardie Muni-
pali può avere dei proventi eventuali.
1° Per multe di contravvenzioni quando le [illegible]
stabilite dalla Legge e Regolamento sul Dazio
Consumo e Regolamento di Polizia Urbana
e Edilizia.
2° Per largizioni, premi, per operazioni str-
aordinarie e atti di coraggio.

Della Massa

Art.° 27. Il Corpo è dotato di una Massa per prov-
vedere il corredo e ogni individuo ha il suo
fondo individuale. —
La Massa è amministrata e regolata secon-
do le norme stabilite dai Regolamenti Mili-
tari del Regno.

Art.° 28. Il fondo di Massa individuale si forma
con ritenute sul soldo, che non possono ecce-
dere mensilmente la somma di
1° £ 8 per i Sergenti
2° £ 5 per i Caporali e Guardie.
Le ritenute pel fondo individuale di massa du-
reranno fino a che sia estinto il debito verso la
Massa del Corpo, e siavi inoltre un sufficie[nte]

nello.

1° Di £ 150 per il Sergente

2° Di £ 100 per il Caporale di Guardie.

Ad ogni nuovo debito la ritenuta si rinnova nelle proporzioni suddette fino al compimento del residuo sopra stabilito.

Art. 29. Ogni somministrazione di ritenuta fatta ai Sotto Ufficiali di Guardie deve risultare dal libro individuale d'arruolamento, firmato ad ogni partita dal Sottotenente.

Art. 30. I Proventi eventuali sono pagati a mano degli individui cui spettano, prelevata la parte delle multe, che è dovuto alla Massa del Corpo, giusta il disposto dell'Art. 101 Regolamento sul Dazio Consumo 1° Luglio 1864.

Della Caserma, Casermaggio e Vitto

Art. 31. La Guardia Municipale è accasermata e soggetta alle discipline contenute nel presente regolamento.

Art. 32. Il locale necessario per accasermare le Guardie Municipali, ed i loro corpi di guardia, come pure il combustibile per l'illuminazione e riscaldamento sono forniti a spese Comunali.

Art. 33. Parimenti a spese del Comune sono provvedu

ti i mobili ed utensili necessari nella Tabell
annessa al presente Regolamento.

Art. 34. Ciascuno risponde personalmente dei guas
e dispersioni dei prestati mobili.

Il Sottotenente ne invigila la conservazione, pro
ca le disposizioni disciplinari ed amministrati
ve necessarie, e risponde d'ogni negligenza in
proposito.

Art. 35. È vietato ospitare o ricevere nei locali del Ca
persone estranee al medesimo.

Art. 36. La custodia e la pulizia della Caserma
bili ed utensili sono affidati per turno
naliere ad una guardia semplice, la quale
non potrà assentarsi dalla Caserma, senza un
motivo urgentissimo di servizio, e speciale per
so del Sottotenente, o di chi lo rappresenta.

Art. 37. Dei mobili, utensili, e dello stato dei loca
li si da consegna al Sottotenente.

Nessuna variazione aggiunta od innovazione
può farsi nell'inventario tranne dal Diretto
dell'Amministrazione Daziaria.

Art. 38. Una volta almeno per settimana il Sottotenente
fa un'ispezione di Caserma, del suo arredo, delle
armi e della divisa e 24 ore dopo ne fa rap
porto in iscritto al Direttore.

Art. 39. Annesso alla Caserma vi è una sala di Disciplina fornita dei mobili necessarj a spese del Municipio.

Art. 40. Nella sala di Disciplina è vietato rigorosamente l'uso delle bevande spiritose e del Tabacco.

È permesso l'uso del vino in quantità non eccedente lo stretto necessario.

Art. 41. Il letto dei detenuti nella sala di disciplina consisterà di un tavolazzo colle necessarie coperte e un guanciale.

Il Superiore, che ne ha le chiavi risponde d'ogni informazione alle prescrizioni suddette.

Art. 42. I Pasti debbono farsi in Caserma. Se la maggioranza delle Guardie conviene di fare il così detto Rancio, l'Uffiziale lo regola secondo i sistemi in uso nei corpi militari.

In tale caso gli utensili necessarj per la cucina e mensa sono ad esclusivo carico delle Guardie, l'Amministrazione Municipale non somministra che le Marmitte e le gamelle.

Degli Ammalati

Art. 43. In caso di malattia, quando sia di carattere grave, o duri da oltre tre giorni, il malato è trasportato all'Ospedale Civile, a meno che il malato e la famiglia non facciano istanza per

essere curati nella propria casa.

Art.° 44 Le spese di cura sia in caserma che presso gli ospedali sono regolati sulle norme vigenti pei militari e prelevate dal soldo mensile individuale.

Art.° 45 Il sottotenente nel rapporto settimanale al Direttore deve notare il numero degli ammalati con indicazione delle loro malattie, e del luogo ove sono curati.

Art.° 46 Nel caso il malato sia curato in famiglia è in facoltà del sottotenente e del Direttore di far eseguire visite d'ispezione da un medico di fiducia.

Art.° 47 Le armi, uniforme, ed altri oggetti di spettanza degli ammalati ad eccezione del vestiario necessario sono ritirati dal Sergente, che ne tiene esatto inventario.

Art.° 48 In caso di morte, le spese di funerale, quando non sono determinate per disposizione testamentaria o degli eredi, non possono eccedere le £ 40, alle quali sopperisce la massa individuale del defunto, ed in caso d'insufficienza la Massa del Corpo.

Art.° 49 Gli oggetti di spettanza del defunto, e il suo credito di Massa sono ritirati dal Sottotenente per consegnare tutto a chi di ragione dietro ordine del Direttore

Art.° 50 Il Debito di Massa individuale del defunto è

pagato dalla Massa del Corpo.

Dei Congedi Temporarj

Art. 51 Nel caso di congedo definitivo prima del termine del servizio quando non sia per espulsione, è rilasciato un documento che attesti i servizi prestati, e la buona condotta. L'attestato è firmato dal Sottotenente dal Direttore dei Dazi e dal Sindaco.

Art. 52. Un tale congedo può essere ottenuto soltanto per gravissime ed eccezionali circostanze di salute o di famiglia.

Art. 53. Il Sindaco nel corso d'un anno su richiesta appoggiata dal Sottotenente e Direttore, e per casi di provato bisogno, può accordare un congedo temporaneo non maggiore di 20 giorni.

Art. 54. In tal caso si osservano le prescrizioni stabilite dall'Art. 47 per gli Ammalati.

Del Servizio

Art. 55. L'Ufficiale, i sotto Ufficiali e le Guardie rispondano al loro Superiore immediato degli ordini di servizio da essi dati e della esecuzione di quelli superiormente ricevuti.

Art. 56. Il servizio Daziario si presta per mezzo di sentinelle, perlustrazioni, appostamenti e visite.

Art. 57 Le visite non possono farsi che nelle forme prescritte, e nei limiti stabiliti dalla Legge e Regolamenti,

to del Dazio Consumo.

Art.° 58. I servizj accessorj di sicurezza pubblica, polizia ur-
na ed edilizia, si esercitano a richiesta delle Auto-
rità competenti e a seconda degli ordini dalle me-
sime impartiti sotto la propria responsabilità.

Art.° 59. Le Guardie procedono a contravvenzioni, nei casi
nelle forme prescritte al Tit.° VI. del Regolamento
del Dazio Consumo, e da quelle di Polizia Urbana
e Pubblico Ornato.

Art.° 60 Le Guardie nell'esercizio delle loro funzioni debbono
adempiere rigorosamente il mandato loro confer-
to ma con tutti i riguardi possibili. —

Art.° 61 Occorrendo anche i sotto Ufficiali sono soggetti al tur-
no di sentinella.

Art.° 62 Le Guardie di ogni grado non possono abbandonare
senza regolare permesso il posto di servizio, nè va-
riare la consegna avuta.
Debbano del pari osservare il più scrupoloso segre-
to sull'istruzioni ed ordini ricevuti, anche dopo il
loro eseguimento.

Art.° 63. Le Guardie non possono prestare servizio travesti-
ti senza un ordine del Direttore, o del Superiore.
L'ordine vale pel solo servizio che l'ha provoca-
to, e dopo l'esecuzione l'ordine deve essere resti-
tuito al Superiore che l'ha dato.

Art.° 64. In tal caso le Guardie travestite devono avere

il cinturino col fermaglio d'uniforme apposto, ed essere muniti dell'ordine di cui sopra.

Il Sotto Tenente deve essere latore del suo brevetto di nomina.

Di queste circostanze deve farsi menzione nel verbale per contravvenzioni accertate durante il travestimento.

Art.° 65. Le Guardie anche quando non si trovano in servizio comandato devono adoperarsi alla repressione del contrabbando, e prestare il loro concorso in caso di bisogno alla tutela della sicurezza pubblica, ed assistere i suoi agenti. —

Art.° 66. Le fatiche del servizio debbansi ripartire egualmente fra tutti gli individui componenti il Corpo.

Art.° 67 Il Sotto Tenente a tale effetto tiene uno speciale registro in cui nota giornalmente e consecutivamente tutti gli ordini di servizio da esso dati, e superiormente ricevuti, con annotazione in margine dei rispettivi risultati.

Art.° 68. Ogni Ordine o istruzione di servizio, scritti, ricevuti dai Superiori devono essere trascritti in registro speciale, conservando numerati per ordine gli originali.

Dovran

Doveri del Sottotenente

Art. 69 Il Sottotenente, oltre il comando del Corpo ha i seguenti doveri ——

1. Accertarsi della vigilanza praticata dai suoi dipendenti, e della regolarità con cui è fatto il servizio, con frequenti ispezioni, e visite impreviste nei diversi posti.

2. Dare ai singoli dipendenti le istruzioni e le norme necessarie alla maggiore efficacia della vigilanza.

3. Ripartire egualmente il servizio, invigilare che la disciplina sia osservata, mantenuta la concordia, impediti gli abusi di autorità, regolarmente tenute le armi, la divisa, i locali, e i mobili del Corpo, Caserme e Casermaggio.

4. Reprimere coi mezzi punitivi in sua facoltà le trasgressioni commesse dai suoi dipendenti.

5. Provocare dal Direttore direttamente tutte le disposizioni opportune a migliorare il servizio, e la disciplina.

6. Tenere l'Amministrazione e la corrispondenza del Corpo.

I registri del servizio e degli ordini ec. facendosi coadiuvare dal Sergente.

7. Assumere frequentemente la direzione di servizi importanti di perlustrazione e visite.

8 Sorvegliare l'istruzione Militare e disciplinare delle Guardie.

Art.° 70. Il Sottotenente inoltre adempie ai doveri d'Ispettore presso tutti gli Uffici di percezione dei Dazi, con visite settimanali ordinarie, e con straordinarie saltuariamente.

Dei risultati di ciascuna visita spedisce rapporto in iscritto al Direttore annotandovi tutte le irregolarità scoperte nelle operazioni degli detti Uffici.

Doveri dei Sotto-Ufficiali

Art.° 71. Il Sergente ha tutti i Doveri notati sotto i N.i 1. 3. 4. e 5. del precedente Art.° sotto la dipendenza immediata del Sottotenente e più specialmente ha obbligo.

1. D'istruire i subalterni intorno ai loro doveri di servizio e disciplinari, nonchè nelle manovre militari

2 Tenere con esattezza gl'inventari, i conti, i registri e la corrispondenza di cui è incaricato.

3. Provvedere al pronto ricovero degli ammalati negli ospedali o al trasporto presso le proprie famiglie.

4. Riferire prontamente al superiore immediato (a) tutte mancanze commesse dalle Guardie, e delle misure di repressione prese, o necessarie (b) delle emergenze

del servizio, sui provvedimenti utili a migliorarlo
sui risultati ottenuti nell'eseguimento del mede-
(c) Sulle malattie, decessi, ed assenze dei sp-
ficato, e sui provvedimenti presi.

5 Adempire l'Ufficio di Segretario al Sottotenente, e tutte
quelle altre attribuzioni, che dal medesimo gli fossero
delegate.

Art° 72 I Caporali coadiuvano il Sergente da cui dipendono
nell'esercizio delle sue funzioni, e quando lo rimpiaz-
zano ne hanno gli stessi doveri e diritti.

Rapporti e Corrispondenze

Art° 73. Le Guardie Municipali in caso di contravvenzio-
ne alle Leggi Daziarie, e di Polizia Urbana e Edi-
lizio, debbono redigere processo verbale ai modi pres-
critti dagli analoghi vigenti regolamenti, e presentar-
lo al Direttore entro le 24 ore dalla sua compila-
zione.

Art° 74. Nel processo verbale deve farsi specialmente registro
1° Degl'insulti, resistenza, opposizione incontrati
nell'operazione
2° Degli arresti eseguiti di contrabbandieri, e di per-
sone colpevoli di resistenza o violenza alle Guardie
all'esercizio delle loro funzioni.
3. Dell'uso fatto delle armi nei casi previsti dal precedente
regolamento

Art. 75. La corrispondenza d'Uffizio è regolata in via strettamente gerarchica; tranne i casi d'urgenza.
La corrispondenza con Autorità e persone estranee all'Amministrazione è riservata al Sindaco.
Quella degl'impiegati Amministrativi degli Uffizii Daziari è egualmente regolata in via gerarchica fra questi e il Direttore.

Art. 76 Fra gl'impiegati Daziari e le Guardie non esistono altri rapporti che quelli che nascono dalla natura del servizio.

Art. 77 Perciò le Guardie dipendono immediatamente dagli impiegati Daziari.

1° Quando sono in servizio presso gli Uffici stessi.

2° Quando il Direttore disponga che uno di essi si ponga alla testa o di un picchetto di perlustrazione, o di qualsiasi altra osservanza.

Disciplina

Art. 78. I Principali doveri di disciplina sono.

1° Subordinazione e l'obbedienza ai Superiori

2. Il rispetto e la concordia cogli uguali; la giustizia e l'imparzialità coi subalterni.

3° L'incorruttibilità, l'emulazione, la fermezza l'imparzialità e lo zelo nell'adempimento de' proprj doveri.

4° Il rispetto verso le Autorità e i funzionari civili e militari, ed un contegno decoroso verso i privati,

Art.° 79. Le Guardie sono subordinate a chiunque sia loro superiore nel grado o nel comando.

Lo sono pure alle Autorità Civili e militari, ed ai Capi d'Ufficio, quando sono poste sotto la loro dipendenza.

Art.° 80 Nessuna mancanza può andare esente da riprensione o da castigo secondo la sua gravità.

Il superiore deve prontamente infliggere o provocare la punizione.

Art.° 81. I superiori non possono ammonire, o apostrofare subalterni, se non in seconda persona del plurale.

Art.° 82. I sotto-Ufficiali, o chi ne fa le veci rispondono della repressione d'ogni disordine delle guardie, che temporaneamente da essi dipendono.

Art.° 83. Il Sotto-Tenente determina l'ora in cui si fanno gli appelli delle Guardie ai quali deve sempre assistere.

Le Guardie debbono trovarsi presenti all'appello, nè possono dopo il medesimo abbandonare la Caserma senza speciale permesso del sotto-tenente o chi per lui.

Art.° 84. Della condotta disciplinare dei subalterni si rende conto al proprio superiore immediato.

Si tiene un registro disciplinare, in cui per ciascun individuo si apre un quadro caratteristico e storico del servizio della condotta, delle mancanze e delle pu

punizioni.

Di questo registro un esemplare sta presso il Diret-
tore, e l'altro presso il Sottotenente.

Art° 85. È ammesso il reclamo contro i superiori purchè fat-
to in iscritto e trasmesso al Sindaco o al Direttore.
Contro i sotto Ufficiali e Militi per la voce può
farsi verbalmente al Sottotenente nell'ispezioni
settimanali.

I reclami contro le punizioni inflitte da Superio-
ri di qualunque grado non possono farsi che
mentre si sconta, o dopo scontata la pena.

Mancanze e Punizioni

Art° 86 Qualunque infrazione alle Leggi Daziarie e Re-
golamenti del corpo, agli ordini e istruzioni
superiori sono punite.

1° Coll'ammonizione.
2° Colla sospensione temporaria dall'Ufficio e stipendio
3. Coll'arresto in Caserma da 1 a 15 giorni.
4. Coll'arresto in sala di disciplina da 3 a 15 giorni.
5. Coll'arresto in sala di disciplina a pane ed acqua
da 3 a quindici giorni.
6. Col passaggio ad un grado inferiore.
7. Colla perdita del grado.
8° Con la espulsione.

Art° 87 Si puniscono col uno dei modi indicati nei
numeri

1°. 2. 3° e 4° del precedente articolo.

1° L'inesattezza, la pigrizia, e la mancanza di [illegible] nell'adempimento dei doveri e nella esecuzione degli ordini ricevuti.

2° La trascuranza nella nettezza della divisa, della roba e della persona.

3° Il pernottar fuori di Caserma senza autorizzazione.

4° Il ritardo alle chiamate stabilite o ai servizj comandati.

5° L'allontanamento dal Comune senza permesso.

6° Il frequentare compagnie sconvenienti.

7° Il tener condotta scandalosa.

8° L'intemperanza e il vizio del giuoco.

9° Il contrarre debiti, senza soddisfarli. In questi casi i debiti si estingueranno con ritenute straordinarie sul soldo ordinate dal Direttore.

10. L'alterar coi compagni, e con persone estranee.

11. I modi aspri e sconvenienti verso chiunque.

12° L'ingiustizia verso gl'inferiori e la tolleranza delle loro trasgressioni.

13 Il correggere, rimproverare e punire in presenza di un superiore, o infliggere punizioni per una mancanza di cui siasi fatto rapporto.

14 Le mancanze commesse fuori di servizio, che senza vestire il carattere di reato comune possono dar scandalo o recare sfregio al decoro del grado o

alla Divisa del Corpo.

Art° 88. Sono puniti coi N.i 5. 6. 7. dell'Art° 86.

1° Le mancanze accennate nel precedente Art° accompagnate da circostanze aggravanti, o da recidività.

2° La grave mancanza di rispetto, o la grave disubbidienza verso un Superiore.

3° La diserzione semplice.

4° La violazione deliberata degli arresti.

5° L'accettazione di mancie.

Art° 89. Sono puniti colla espulsione dal Corpo di cui al N° 8 dell'Art° 86.

1° Le mancanze di cui all'Art° precedente, con circostanza aggravante e con recidività.

2° L'abbandono malizioso del posto di servizio.

3° L'istigazione alla diserzione o a gravissime insubordinazioni.

4° Il farsi capi di complotti contro le Leggi o contro i Superiori.

5. L'incorreggibilità.

6. La partecipazione dei Segreti e degli ordini, o il favorire in qualsiasi altro modo diretto o indiretto il contrabbando.

7. La prevaricazione, con accettazione di denaro.

8° La vendita o l'imprestito delle armi, e di qualsiasi altro effetto militare.

9 Coloro che fossero colpiti da condanne criminali

Art.° 90. Sono altresì casi di punizione disciplinare proporzio-
ta alla gravità delle circostanze i seguenti
1° Se il Superiore nel grado o nel comando costringe un
dipendente a prestare opere estranee al servizio, o ne
distolga maliziosamente.
2° Se il Superiore astringe un suo dipendente a pro[illegible]
indebito senza plausibile motivo, o lo assoggetta a
punizioni per motivi di astio personale.
3° Se il Superiore inveisce con ingiurie gravi o con vie
di fatto contro un subalterno.

Art.° 91. I reati per abuso d'armi commessi dalle Guardie
per atti di proprio servizio, sono giudicati e puniti
secondo le leggi militari. —

Art.° 92. In tutti gli altri in cui la mancanza reste il carat-
tere, o sia accompagnata da circostanze costituenti
un reato contemplato dal codice penale, se ne fa
il rinvio ai Tribunali ordinari.

Art.° 93. Le Guardie imputate di un reato sono arrestate
per cura del loro superiore immediato, o per ordine
dell'Autorità Giudiziaria e poste a disposizione
del tribunale competente.
Eccettuati i casi di flagranza, o di pericolo nel ritardo.

Art.° 94. L'Ammonizione non può darsi per più di due volte
consecutive. La 3.a volta si fa luogo alla punizione
successivamente più severa.

Art.° 95. Lo stipendio di chi sia incorso nella sospensione è devo-
luto alla Massa del Corpo. —

Art° 96 L'arresto in caserma non esonera dal servizio, e si sconta nelle sole ore di riposo.

Art° 97 Il digiuno a pane ed acqua si sconta ogni 3° giorno durante l'arresto.

Art° 98 I degradati non possono aspirare a nuova promozione che dopo sei mesi di condotta irreprensibile, e quando vi sia luogo a vacanza.

Art° 99. Gli espulsi non possono mai essere riammessi.

Facoltà di Punire

Art° 100. L'ammonizione può essere inflitta da qualunque Superiore.

Art° 101 La sospensione può essere inflitta

1° Dal Sotto Tenente fino a giorni 8

2° Dal Direttore fino a giorni 15

3° Dal Sindaco fino a giorni 30.

Art° 102 L'arresto in Caserma può essere ordinato

1° Dal Sargente per un giorno

2° Dal Sotto Tenente per tre giorni

3° Dal Direttore per otto giorni

4° Dal Sindaco fino al massimo.

Art° 103 L'arresto semplice in sala di Disciplina può essere inflitto

1° Dal Sotto Tenente fino a giorni 3

2° Dal Direttore fino a giorni 8

3° Dal Sindaco fino al massimo.

Art° 104 L'arresto in sala di disciplina a pane ed acqua può essere inflitto.

1° Dal sotto Tenente per un giorno
2° Dal Direttore per tre giorni
3° Dal Sindaco fino al massimo.

Art° 105 Tutte le altre mancanze punibili oltre i limiti stabiliti nei precedenti Articoli, si spedisce per tempo al Direttore dal sotto Tenente un dettagliato rapporto contenente l'atto di accusa coi documenti giustificativi.

Il rapporto non deve contenere, che la esposizione particolareggiata e genuina del fatto e delle circostanze attenuanti ed aggravanti, e non deve portare mai conclusioni, o proposte di pena.

Art° 106 Il Direttore sotto porrà immediatamente il rapporto al Sindaco.

Consiglio di Disciplina.

Art° 107 Il Sindaco convoca il Consiglio di Disciplina della Guardia Nazionale trasmettendogli il rapporto e atto di accusa.

Art° 108. Il Consiglio di disciplina procede a termine della Legge 4 Marzo 1848 applicando le pene nominate dal presente Regolamento.

Tabella A Pianta Soldi

Numero	Designazione dei Gradi		soldo annuo	
1	Sotto tenente Comandante e Ispettore dei Dazj	£	1500	–
1	Sergente ————————	„	780	–
2	Caporale ————————	„	660	–
20	Guardie ————————	„	600	–
1	Tromba ————————	„	600	–

Tabella B Armamento

Gradi	Armi
Sottotenente	Sciabula con dragona secondo il modello stabilito per la Guardia Nazionale
Sotto Ufficiali Guardie	Carabina Sciabula bajonetta secondo il modello d'Artiglieria. Due Pistole, od un revolver secondo il modello dei Carabinieri Reali

Tabella C. Uniforme

Keppy	di panno nero conforme a quello delle G.e Guardie Doganali guarnito in argento, o in lana verde orlata. Sulla coccarda lo stemma del Municipio di Rimini colla leggenda Guardie Municipali in lastra metallica argentata.
Cravatta	nera con [illegible] bianco.
Tunica	di panno bleu ad una fila di bottoni di metallo bianco [illegible]nato, Pistagna, Paramani, a punta e filetti di panno verde orlata.
Spalline	a Treccia di cordone d'argento, o di lana verde ed argento [illegible] uno scudo in metallo argentato coll'arma del Comune e leggenda Guardie Municipali. Vedi Guardie Forestali Decreto 19 Ottobre 1862 N. 1015.
Cordoni	in argento, o lana verde, vedi il Decreto suddetto.
Cinturino	simile a quello delle Guardie Doganali con fermaglio ornato sovrapposto dallo stemma Comunale in metallo bianco colla leggenda Guardie Municipali
Pantaloni	di panno bigio forma francese con fascia verde.
Cappotto	bigio a cappuccio con fiocco e cordoncini di lana verde
Distintivi dei gradi	simili a quelli della Guardia Nazionale.
Berretto	di panno bleu con fascia e filetti verdi e stemma Municipale in lastra bianca
Bassa Uniforme	di panno bleu ad un sol petto con semplici filetti di sol modulo di quello delle Guardie Doganali [illegible] falda lunga 15 Centim.i
Bleuse e Pantaloni	tela grezza per l'estate
Cinturino Esterno	di cuoio nero verniciato
Cinturino Maschietto	simile non verniciato
Zaino	di pelo nero.

Tabella D. Mobili da Casermaggio

Corpi di Guardia

Stemma Reale
Tabella
Tavolino
Tavolaccio
Secchio
Ferro da scaldajo
Calamajo completo
Rastelliera per le armi
Tazza da acqua
Stufa o alari per camino
Sedie
Panca
Candeliere
Lanterne portatile
Fanale

Sala di Disciplina

Tavolaccio con guanciale di lana
Secchio
Tazza da acqua
Coperta di lana da estate e da inverno
Comodino con vaso

Caserme

Per ogni Individuo

Lettiera di ferro
Pagliacci di tela con paglia o foglie
Materasso e capezzale di lana
Quattro lenzuoli di canapa
Due coperte di lana
Scaranna
Porta cappotto e cappello
Tavolino da notte con vaso, con cassettino
Candeliere con smoccolatojo.
Scopa
Gamella

Per il Sargente

Armadio con chiave

Per ogni Sotto-Ufficiale

Tavolino con cassetto a chiave
Calamajo completo

Servizio Comune

Rastelliera per le armi
Tavola per la mensa
Detta per cucina
Secchi ed un tinozzo per acqua
Marmitte con coperchio
Corda da pozzo con molle in ferro
Catena ed alari del fuoco
Mestole
Fanale
Lanterne
Recipiente per l'olio
Scaffa
Stemma Reale
Una monta molle per le piastre dei moschetti

Rimini 9 Nov.e 1864

Visto

Il Sindaco

P. Fagnani